

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Presidente dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano Dott. Pierantonino Bertè in merito allo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59	206
--	-----

SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Esame e rinvio</i>)	206
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	208
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente "Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" in fondazione », ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
ERRATA CORRIGE	209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Audizione informale del Presidente dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano Dott. Pierantonino Bertè in merito allo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE PLENARIA

Mercoledì 23 giugno 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, prof. Luciano Guerzoni, il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, dott. Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che, con lettera in data 16 giugno 1999, la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha trasmesso le osservazioni deliberate dalla Commissione stessa nella seduta del 16 giugno sul provvedimento in esame.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente che la ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del Paese. È indispensabile assicurare uno stretto legame tra la ricerca e l'industria in modo da produrre risultati scientifici e tecnologici in applicazione. Le piccole-medie imprese, che sono il soggetto preferenziale a cui si rivolge il provvedimento, investono poche risorse nella ricerca, anche a causa del fatto che le politiche in questo settore tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta sono state politiche che hanno preso in considerazione lo sviluppo della ricerca industriale nella grande impresa più che nella piccola-media impresa. La grande industria appariva infatti dotata degli strumenti introdotti dalle diverse leggi in materia a partire dalla legge n. 46 del 1982. Attualmente in Italia solo il 56 per cento della spesa nazionale è sostenuta dalle imprese e all'interno di tale percentuale solo il 13 per cento è ascrivibile alle piccole-medie imprese che hanno meno di 250 addetti e che pure producono il 60 per cento del prodotto interno lordo. Considerando che neanche nelle università e negli enti di ricerca sono stati sviluppati rapporti consolidati con il mondo delle imprese, si sono affermate alcune esigenze prese in considerazione già da precedenti norme. Occorre rivedere le azioni di sostegno semplificandole, riaggregandole, rendendole più efficaci attraverso una unificazione e semplificazione di procedure. Fa presente che esistono già numerose disposizioni sul sostegno alla ricerca industriale, quali la legge n. 46 del 1982, la legge n. 488 del 1992 e le recenti leggi n. 196 e n. 266 del 1997.

Occorre creare strumenti, incentivi che consentano lo scambio e favoriscano lo sviluppo della ricerca industriale e il trasferimento della ricerca alla produzione.

Il provvedimento in esame cerca di dare risposta a tali esigenze attraverso una sorta di testo unico che con dieci articoli cerca di mettere ordine nella normativa sulla materia, riformando la disciplina fondamentale sulla ricerca industriale (legge n. 46 del 1982) e coordinando i successivi interventi.

Per raggiungere tale obiettivo è stato utilizzato il decreto legislativo in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d) relativo alla riforma del settore della ricerca. A tal proposito ricorda i già emanati decreti legislativi n. 204 del 1998, il n. 27 del 1999 sulla riforma dell'ASI, il n. 19 del 1999 sul riordino del CNR e il n. 36 del 1999 sulla riforma dell'ENEA.

Il provvedimento in esame cerca anche di introdurre forme nuove di intervento, definisce il campo di applicazione e le finalità degli interventi di sostegno, individua in modo chiaro i soggetti ammissibili e le attività finanziabili e tra tali soggetti vengono inserite anche le società finanziarie, le società di assicurazione, nonché ricercatori degli enti pubblici, ricercatori, professori universitari e gli enti di ricerca che possono a tal fine associarsi o consorziarsi. Si intende così orientare il mondo universitario e il mondo della ricerca negli enti pubblici verso il settore della ricerca industriale. L'elemento innovativo è rappresentato dalla collaborazione tra le imprese, università e gli enti.

Il testo prevede il sostegno all'attività di ricerca e di formazione anche autonomamente proposta dai diversi soggetti di cui all'articolo 2. Si vuole favorire la più ampia collaborazione coinvolgendo direttamente anche le società finanziarie, le banche per sollecitare in tale settore anche la presenza di soggetti che dispongono delle risorse necessarie per l'investimento nella ricerca e applicazione della ricerca.

Le attività finanziabili sono previste all'articolo 3. A tale proposito fa presente che la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha invitato a considerare il quinto programma quadro dell'Unione Europea. Reputa però più opportuno il richiamo ai programmi europei in generale in modo da considerare non solo i programmi attuali ma anche quelli che possono essere definiti in futuro. Tra gli aspetti interessanti del provvedimento segnala gli strumenti di intervento di cui all'articolo 4, tra i quali non figura però lo strumento del bonus fiscale. Si tratta di uno strumento molto importante introdotto dalla legge n. 341 del 1997 che consente alle imprese di detrarre l'importo del bonus dalle imposte da pagare sul proprio conto fiscale. Tale incentivo è stato espunto dall'articolo 4: propone di reinserirlo in modo da considerare il quadro unitario della strumentazione.

Altro aspetto rilevante del provvedimento è la costituzione del Fondo per le agevolazioni per la ricerca (FAR) che di fatto sostituirà i due fondi precedenti esistenti all'interno del MURST. Tale fondo sarà articolato in due sezioni, la prima per interventi su tutto il territorio nazionale e la seconda per interventi sulle aree depresse. Attraverso il fondo si intende definire forme di gestione più idonee per l'efficacia degli interventi.

Inoltre si prevede l'istituzione del monitoraggio e della valutazione degli interventi in raccordo con il Comitato di indirizzo per la valutazione e la ricerca (CIVR) istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1999. In sostituzione dei due attuali comitati previsti rispettivamente dalla legge n. 46 del 1982 e dalla legge n. 488 del 1992 è istituito un Comitato per le procedure valutative e negoziali composto da dieci esperti. Fa notare la necessità che tali esperti abbiano competenza anche nel settore della ricerca industriale e del trasferimento delle tecnologie. fa notare che cinque membri del comitato sono nominati dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, mentre gli altri sono designati

rispettivamente dal ministro del Tesoro, dal ministro dell'Industria, dal ministro della Sanità, dal ministro dell'Ambiente e dal ministro delle Politiche agricole.

Sottolinea inoltre che nel provvedimento si tenta un coordinamento delle diverse forme di intervento. Fatta eccezione per gli interventi delle regioni, vengono presi in considerazione diversi interventi fra i quali gli interventi del ministro dell'Industria, da una parte, e del ministro della Ricerca scientifica, dall'altra. Dinanzi ad una polverizzazione degli interventi previsti dalle diverse normative, occorre creare strumenti di coordinamento e raccordo che consentano di rendere più efficace l'intervento stesso.

Il provvedimento infine contiene due articoli finali che abrogano normative ritenute in contrasto con il riassetto complessivo del sistema. All'articolo 10 si prevedono invece norme per il coordinamento tra le competenze del Ministero dell'industria e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Conclude evidenziando l'importanza del provvedimento per la costituzione di un settore della ricerca che sia di effettivo supporto per lo sviluppo nel Paese.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 17 giugno 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI), ribadendo quanto dichiarato nella precedente seduta, fa presente l'opportunità di conservare un utilizzo integrale dell'immobile sede della Triennale — pur essendo di proprietà del comune di Milano — esclu-

sivamente per le finalità proprie dell'attività svolta dalla Triennale.

Precisa inoltre di aver dichiarato che sicuramente il relatore, pur non prevedendo l'inserimento della provincia di Milano con rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione, tuttavia dovrà prospettare un più ampio coinvolgimento di enti territoriali per superare la previsione limitata all'ente comune. Fa presente che non si tratta di una questione di municipalismo-regionalismo, ma una questione di pluralità degli enti. Relativamente al problema delle nomine, osserva che certamente non si può evitare che anche un privato sia consigliere di amministrazione, e anche presidente, ma dovrebbe evitarsi che il privato sia anche presidente a seconda che si riferisca alla maggioranza politica del comune di Milano o della regione o del Governo centrale. Occorre considerare tale profilo alla luce del fatto che nel caso in esame i privati sono anche titolari di imprese e possono pertanto essere interessati ai contenuti delle diverse manifestazioni della Triennale.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, osserva che il problema della sede della Triennale può essere risolto adeguando il testo in esame a quello della normativa precedente. Relativamente invece alla questione della rappresentatività, fa presente che si pongono due ordini di problemi. In primo luogo osserva che, per quanto riguarda il vincolo del presidente, il quadro normativo della precedente legge istitutiva della Triennale risulta modificato dalla presente riforma e quindi appare opportuno modificare anche l'aspetto del vincolo di nomina del presidente nell'ambito di una quota di consiglieri.

In secondo luogo, le quote di rappresentanza devono essere regolate con

norme che in qualche modo garantiscano la rappresentanza in linea con gli obiettivi di pluralismo culturale che sono propri di un ente di tale natura.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Comunica che il senatore Duva, relatore, depositerà la proposta di parere nella giornata di lunedì 28 giugno.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente "Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" in fondazione », ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 22 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Comunica altresì che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di venerdì 25 giugno prossimo.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 giugno 1999 prima dell'Avvertenza inserire la seguente frase:

La seduta termina alle 15,30.